



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 98
Stagione Sportiva 2014/2015

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n.1 del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2014/2015.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 OTTOBRE 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
(Alberto Mambelli)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2014/2015

Riunione del 18 ottobre 2014

Si dà atto che il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, istituito dalla Presidenza Federale a norma dell'art. 4 comma 5 della Legge 91 del marzo 1981, di cui al Comunicato Ufficiale n. 8/A, pubblicato il 14 settembre 1981, riunitosi a Roma, presso la sede Federale , e così composto

Presidente -

Avv. Tito Lucrezio MILELLA

Rappresentanti delle Società -

Avv. Antonio BARATTA
Dott. Ivano CORRADA
Dott. Cesare DOBICI
Dott. Mario ROSSINI

Rappresentanti degli Allenatori -

Cav. Domenico CARRETTA
Sig. Mauro DALL'AGLIO
Sig. Gianfranco RICCI

Segretario -

Dott. Luigi NERI

ha assunto le seguenti decisioni:

| | | |
|------------------|---|---------------------------|
| 1)Recl.n. 92/23 | Luigi CAROSELLA / ASD VIRTUS CUPELLO | PARZ.ACCOLTO |
| 2)Recl.n. 137/23 | Stefano LIQUIDATO / fc REAL sm HYRIA asd | Accolto+rinvio a Procura |
| 3)Recl.n. 15/34 | Costantino IANNACONE / VIGEVANO C. srl | Accolto+rinvio a Procura |
| 4)Recl.n. 27/34 | Giuseppe LAMACCHIA / ASD MATERA CALCIO | ARCHIVIAZIONE |
| 5)Recl.n. 35/34 | Rocco G. GUARINO / asd Real RAGURA C. | Respinto+rinvio a Procura |
| 6)Recl.n. 59/34 | Francesco BARONE / ASD US AGROPOLI | Respinto+rinvio a Procura |
| 7)Recl.n. 63/34 | Marcello CASU / Ars et Labor GROTTAGLIE | Accolto+rinvio a Procura |
| 8)Recl.n. 71/34 | Angelo ANDREOLI / USD PAOLANA 1922 | ACCOLTO |
| 9)Recl.n. 83/34 | Francesco DANZA / asd Aurora MARCONIA | ACCOLTO |
| 10)Recl.n. 84/34 | Antonio BARILLA'/asd Calcio GALLICO CATONA | ACCOLTO |
| 11)Recl.n. 85/34 | Giuseppe VIZZIELLI / ssd a rl TARANTO fc 1927 | CESS.MAT.CONTEN. |
| 12)Recl.n. 86/34 | Giuseppe VETRANO / ASDP RIBERA 1954 | ACCOLTO |
| 13)Recl.n. 87/34 | Giacomo POLIDORI / GS DIL. FALASCHE | ACCOLTO |
| 14)Recl.n. 90/34 | Emiliano ADINOLFI / ASD CECCANO | Accolto+rinvio a Procura |
| 15)Recl.n. 91/34 | Massimiliano MAZZARA / ASD MAZARA Calcio | ACCOLTO |
| 16)Recl.n. 92/34 | Matteo ROSSI / asd FORCOLI' 1921 VALDERA | CESS.MAT.CONTEN. |
| 17)Recl.n. 93/34 | Enzo SERANTONI / as CAVA dei SELCI '97 | ACCOLTO |
| 18)Recl.n. 95/34 | Antonio CURCIO / asd SPORTING LAURIA fc | ACCOLTO |
| 19)Recl.n. 96/34 | Angelo SISTO / asd LIBERTAS MOLFETTA | CESS.MAT.CONTEN. |
| 20)Recl.n. 99/34 | Salvatore UTRO / ASD RAGUSA Calcio | Accolto+rinvio a Procura |
| 21)Recl.n.100/34 | Simone FERLIN / ASD UNION QUINTO | ACCOLTO |
| 22)Recl.n.101/34 | Pietro ARMENISE / FC BOLZANO | ACCOLTO |
| 23)Recl.n.102/34 | Pierantonio TORTELLI/ss Compr.Montalto Uffugo | CESS.MAT.CONTEN. |
| 24)Recl.n.103/34 | Gaetano DI MARIA / ssd CITTA' di MESSINA | ACCOLTO |
| 25)Recl.n.104/34 | Lamberto MAGRINI / ACD BASTIA 1924 | PARZ.ACCOLTO |
| 26)Recl.n.106/34 | Guglielmo BACCI / ssd a rl TERRACINA Calcio | PARZ.ACCOLTO |
| 27)Recl.n.107/34 | Emilio LONGO / ASD BATTIPAGLIESE | ACCOLTO |
| 28)Recl.n.110/34 | Angelantonio GALLUCCIO / asc CICCIANO C. | CESS.MAT.CONTEN. |
| 29)Recl.n.113/34 | Stefano TREVISANELLO/asd Gordige C.Ragazze | CESS.MAT.CONTEN. |

Roma,18 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
(Avv. Tito Lucrezio MILELLA)

VERTENZA: all. Luigi CAROSELLA / ASD VIRTUS CUPELLO

(92/23)

ARBITRI: sigg. Mauro DALL'AGLIO e Ivano CORRADA

Con ricorso del 11/01/2013 l'allenatore di base Carosella Luigi, assunto per la stagione sportiva 2011 / 2012 in qualità di tecnico della 1^a squadra della A.S.D. Virtus Cupello partecipante al campionato di Promozione abruzzese Gir. B, chiede a codesto Collegio Arbitrale di fare obbligo alla suddetta società al pagamento di € 11.000,00 oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, a saldo dell'accordo tipo sottoscritto tra le parti il 22/11/2011 come da copia allegata, che prevedeva un premio di tesseramento di € 11.500,00 da pagarsi in unica soluzione il 30/06/2012.

Il ricorrente dichiara di aver ricevuto il 29/05/2012 dal Presidente un assegno di € 500,00. La Segreteria del Collegio Arbitrale con raccomandata dell' 11/02/2013 ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La A.S.D. Virtus Cupello in data 08/03/2013 in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante pro tempore Sig. Ciffolilli Michele contesta in totale le affermazioni del tecnico e fa notare che per il Campionato di Promozione nella stagione sportiva 2011 / 2012 l'importo massimo che gli allenatori potevano percepire era pari ad € 7.000,00 come previsto sul C.U. 201, che la società non ha mai pagato nessun allenatore con assegni circolari, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, che il 22/11/2011 la stessa non ha sottoscritto nessun accordo economico con il tecnico e si fa inoltre presente che l'allenatore è stato tesserato il 23/11/2011 per la stagione sportiva 2011 / 2012. e lo stesso ha sottoscritto accordo a titolo gratuito su carta intestata, timbrato, firmato ed inviato al C.R. Abruzzo il 26/11/2011 come da copia allegata. La A.S.D. Virtus Cupello pertanto contesta e rigetta quanto affermato dal tecnico Carosella Luigi e resta a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti in merito.

Con raccomandata del 22/03/2013 il ricorrente ribadisce che l'assegno di € 500,00 gli è stato consegnato dal legale rappresentante della Società, che ha sottoscritto con la stessa un accordo economico depositato presso il S.T. e allegato al ricorso, non ricorda invece di aver firmato alcun accordo a titolo gratuito, anche perché il rapporto tra le parti era a titolo oneroso così come testimoniano la copia dell'accordo tipo e l'assegno di € 500,00.

Precisando di essere disponibile a qualsiasi chiarimento, ribadisce la richiesta a questo Collegio Arbitrale di fare obbligo alla A.S.D. Virtus Cupello a favore del sottoscritto al pagamento di € 11.000,00 oltre agli interessi di mora e al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

La A.S.D. Virtus Cupello il 17/04/2013 in persona del Presidente Ciffolilli Michele con riferimento alle osservazioni presentate il 22/03/2013 dal ricorrente ribadisce che agli atti della società non risulta l'emissione di un assegno di € 500,00 che il tesseramento del tecnico e l'accordo a titolo gratuito sono stati sottoscritti dal Presidente in carica per la stagione sportiva 2011 /2012 Sig. Alessandro Pasquale e l'allenatore Sig. Luigi Carosella alla presenza del Sig. Giuseppe Marisi, Segretario della società, pronto a confermare il tutto nelle sedi competenti. In merito all'accordo economico che la A.S.D. Virtus Cupello, avrebbe, a dire del ricorrente, sottoscritto in data 22/11/2011 si ribadisce che questa società, in nome del suo Presidente, non ha sottoscritto alcun accordo economico. Il C.R. Abruzzo su richiesta della Segreteria di questo Collegio comunicava che il 09/11/2011 veniva depositato il contratto sottoscritto tra le parti il 23/11/2011, dove si precisa altresì che il medesimo, che sottoscrive la presente a conferma, opera a titolo gratuito, non essendo stato redatto con la società alcun accordo economico. La Segreteria del Collegio Arbitrale, in merito a quanto esposto sia dal ricorrente che dalla Società invia gli atti alla Procura Federale, per accertare in particolare la veridicità della firme apposte nei documenti contestati dalle parti.

Dalla relazione della Procura Federale emerge che il contratto oneroso è stato certamente sottoscritto dal tecnico e dalla Società, che gli ha dato pressoché totale esecuzione con € 500,00 sul totale di € 11.500,00 previsti. Tenuto conto che con il C.U. n° 201 del 22/05/2012 dove sono stati riformulati i nuovi premi di tesseramento per la Stagione Sportiva 2001/2012 il ricorso è meritevole di parziale accoglimento e pertanto va riconosciuta all'allenatore la differenza tra il massimale per il campionato di Promozione, € 7.000,00 e quanto da lui già ricevuto € 500,00 per un totale di € 6.500,00.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e fa obbligo alla A.S.D. Virtus Cupello di corrispondere all'allenatore Luigi Carosella € 6.500,00 (semilacinquecento/00) a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2011/2012 e di € 120,00 (centoventi/00) per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 6.620,00 (semilaseicentoventi/00), oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

Considerata la poca chiarezza della situazione venutasi a creare all'inizio della stagione sportiva 2001/2012, che aveva potuto indurre in errore sia i tecnici sia le Società, risolta con il C.U. della L.N.D. n° 201 del 22/05/2012, che ha riconosciuto la legittimità della retribuzione inserita negli accordi, annullando il precedente divieto, le parti non debbono essere deferite alla Procura Federale, a cui va comunque inviato l'esito della vertenza, come richiesto dalla stessa Procura.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal C.G.S.

VERTENZA: all. Stefano LIQUIDATO / F.C. REAL SM HYRIA ASD

(137/23)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

L'allenatore professionista di seconda categoria Stefano Liquidato in data 16 aprile 2013 si rivolge a questo Collegio Arbitrale affinché gli venga riconosciuto da parte della società F.C. Real SM Hyria, partecipante al campionato Nazionale Dilettanti, il pagamento di quanto pattuito nell'accordo economico stipulato con la medesima in data 24 agosto 2012 oltre agli interessi di mora maturati ed al risarcimento del danno causato dalla svalutazione monetaria.

A conferma della sua richiesta allega copia del contratto stipulato con la F.C. Real SM Hyria dove si conviene che la società, nell'assumere il tecnico Stefano Liquidato quale allenatore responsabile della sua prima squadra per la stagione 2012-2013, si impegna a riconoscergli un compenso globale annuo di € 15.000,00.

Il tecnico dichiara di non aver nulla percepito di quanto convenuto e di essere stato esonerato dalla società con telegramma del 26 ottobre 2012.

Al reclamo vengono inoltre allegati copia del documento di esonero e copia della ricevuta della raccomandata attestante l'invio della presente vertenza alla controparte.

Al ricevimento del ricorso la società F.C. Real SM Hyria in data 30 aprile 2013 provvede ad inviare al Collegio Arbitrale ed al tecnico una scrittura nella quale dichiara che le firme riportate sul contratto e sulla richiesta di tesseramento del Liquidato non sono dell'allora presidente della società signor Sorrentino Tommaso, poi di fatto dimissionario, ma bensì falsificate da altra persona legata da rapporti di amicizia con il tecnico in questione.

Viene richiesta pertanto una verifica sull'autenticità della firme apposte su dette documentazioni ed a tale proposito viene allegato uno scritto con le vere firme del signor Sorrentino.

In data 10 maggio 2013 l'allenatore Stefano Liquidato scrive al Collegio Arbitrale ed alla società F.C. Real SM Hyria dichiarando come le affermazioni di quest'ultima siano prive di ogni fondamento in quanto tutte le documentazioni venivano sottoscritte dall'allora presidente in carica signor Tommaso Sorrentino. In particolare nel contratto da lui stipulato con la società la firma del presidente viene apposta in corrispondenza del timbro che reca la denominazione sociale per cui la paternità del documento non può che essere assunta che dalla F.C. Real SM Hyria e pertanto non è verosimile che la stessa abbia provveduto a depositare in Lega dei falsi documenti.

Di fatto la Società resistente, prima dell'instaurazione della vertenza, mai aveva contestato né il tesseramento né il contratto chiedendone l'annullamento per falsificazione di firma.

Non è verosimile che la F.C. Real SM Hyria pur essendo a conoscenza di un simile raggirò abbia potuto concedere al tecnico piena libertà di svolgere regolarmente la sua attività con la squadra e di andare in panchina durante le gare di campionato.

Dalle osservazioni sopra riportate si possono dunque trarre le seguenti conclusioni:

Le firme apposte appartengono a persona dotata di pieni poteri in seno alla società ed in questo caso dal presidente, oppure la persona che ha sottoscritto i documenti non avrebbe avuto questi poteri ma in tal caso sarebbe comunque evidente il comportamento colposo della società per averne accettato la regolarità senza mai contestare dando luogo ad un riconoscimento implicito della validità delle predette scritture.

Per tali motivi lo scrivente conferma le richieste avanzate nel suo ricorso e nella denegata ipotesi in cui dovesse essere valido il disconoscimento delle firme si riserva di formulare istanza di verifica.

In data 13 settembre 2013 il Segretario del Collegio richiede al Dipartimento Interregionale della LND l'avvenuto o meno deposito dell'accordo economico ricevendone conferma e copia del medesimo.

Il Collegio esaminata la documentazione ed in base alle discordanti dichiarazioni delle parti sulle firme riportate sui documenti presentati, decide di far trasmettere dal proprio Segretario gli atti alla Procura Federale per accertamenti sulla autenticità di tali sottoscrizioni.

La Procura Federale con lettera del 10 maggio 2014 ha inviato al Collegio la relazione redatta dal proprio collaboratore in merito all'incarico ricevuto di effettuare un accertamento per verificare l'autenticità della firma apposta in calce ad un contratto-tipo stipulato dall'allora presidente della società F.C. Real SM Hyria e il tecnico Tommaso Sorrentino.

Da un confronto della firma inviata con nota del 30 aprile 2013 al Collegio Arbitrale che il Sorrentino riconosce come sua e dalle firme apposte dallo stesso sui verbali di interrogatorio si evince che la firma sul contratto è certamente falsa.

Nel corso delle indagini sono emerse tuttavia situazioni poco chiare per cui è stato necessario approfondire la vicenda con l'audizione di diverse persone coinvolte nei fatti ed in particolare con i diretti interessati Stefano Liquidato allenatore, gli ex presidenti della società F.C. Real SM Hyria Tommaso Sorrentino e Giovanni Montella e l'ex segretario della F.C. Real SM Hyria signor Giuseppe Panariello.

Alla luce di quanto emerso dalle indagini ed a seguito di accertamenti espletati su precedenti e presenti vicende societarie con audizione dei vari personaggi coinvolti, si è giunti alle seguenti considerazioni finali:

-la firma del presidente Sorrentino posta in calce al contratto è sicuramente falsa

-è certo che il tecnico Liquidato ha svolto la sua attività di allenatore per la F.C. Real SM Hyria dal mese di agosto fino alla data del suo esonero in ottobre

-è certo che il Liquidato non ha mai ricevuto alcun compenso per la sua attività tanto è vero che la società non contesta la cifra di €.15.000,00 riportata sul contratto né produce documentazione di avvenuto pagamento totale o parziale. La F.C. Real SM Hyria contesta solo la falsità della firma.

- nel corso delle indagini è emerso che il personaggio di spicco della società risulta il signor Rosario Gaglione ed il suo braccio destro è il segretario Giuseppe Panariello

-è certo che quest'ultimo si mette in contatto con il Sorrentino per mettersi d'accordo su cosa riferire al sottoscritto, millantando un'amicizia che non esiste. Nel messaggio si accenna anche al fatto di incontrarsi col Gaglione

-è mai possibile che il Panariello, pratico di carte federali e societarie, non sappia chi può aver falsificato la firma del Sorrentino su alcuni documenti inviati all'Ufficio di Censimento della Lega e che risultano poi uguali a quella, anche falsa, apposta sotto il contratto del Liquidato?

-è mai possibile che il Panariello, segretario accorto, non abbia conservato nelle carte della società una copia del contratto del Liquidato accorgendosi solo un anno dopo che su quell'accordo vi era un importo di €.15.000,00 ed una firma falsa?

-è mai possibile che il Panariello dica di non ricordare il nome dell'avvocato che difende la società e poi gli trasmette un file a dir poco "fantasioso" da girare alla Commissione Arbitrale?

- infine pare strano che il Panariello non si chieda mai chi possa essere il fantomatico amico del Liquidato che falsifica la firma del Sorrentino, firma che poi si riscontra anche nei fogli del Censimento?

- ed i timbri sui documenti e sul contratto chi li mette?

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta dalle parti, tenuto conto di quanto riportato dal collaboratore della Procura Federale nella sua relazione, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. La firma del Presidente falsificata sul contratto e sul tesseramento del tecnico dalla stessa mano appartiene sicuramente ad un responsabile della Società pertanto se ne riconosce la validità a tutti gli effetti. I dirigenti della F.C. Real SM Hyria, in primis il segretario, erano ben consapevoli di tale contraffazione pur dichiarando nelle controdeduzioni inviate al Collegio di non

esserne a conoscenza, anzi addebitando la falsificazione ad altra persona legata a vincoli di amicizia con l'allenatore.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso del tecnico Stefano Liquidato e obbliga la società F.C. Real SM Hyria al pagamento a suo favore della somma di €. 15.000,00 a saldo di quanto pattuito sul contratto e di €. 562.,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di €. 15.562,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

Ritiene inoltre di dover segnalare la F.C. Real SM Hyria alla Procura Federale per l'accertamento di eventuali violazioni dei principi di lealtà e probità.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter, comma 13 delle NOIF e dal CGS.

(15/34)

ARBITRI: sigg. Mauro DALL' AGLIO e Antonio BARATTA

Con ricorso del 19.07.2013 l'allenatore di base UERA B Costantino Iannacone tesserato e assunto in qualità di collaboratore tecnico della 1° squadra del Vigevano Calcio s.r.l. partecipante al campionato regionale Lombardia gir. A, per la stagione sportiva 2012/2013, ha adito questo Collegio Arbitrale affinché faccia obbligo alla suddetta società al pagamento di euro 4.930,00 oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno da svalutazione monetaria.

Al ricorso il tecnico allegava copia della scrittura privata sottoscritta tra le parti dove si evince che per l'attività di preparatore atletico del Vigevano Calcio s.r.l. gli si intende conferire un rimborso spese di euro 800,00 mensili per 10 mesi dal 1° agosto 2012 al 31 maggio 2013, più bonus di euro 80,00 per il trasporto.

La società ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio a controdedurre, lo faceva il 22/08/2013 dichiarando che nella scrittura privata non c'è indicazione di chi sia il firmatario della medesima per la parte relativa alla stessa, di come sia stata determinata la cifra richiesta dall'allenatore, se si considera che lo stesso è stato sollevato dall'incarico il 19/02/2013 e, non risponde a verità che il ricorrente sia stato assunto in qualità di collaboratore tecnico ma come preparatore atletico. Con raccomandata A.R. del 13/09/2013 il ricorrente a fronte delle osservazioni della Società precisa che il S.T., al fine di procedere al tesseramento aveva chiesto al Vigevano Calcio s.r.l. di correggere preparatore atletico con collaboratore tecnico 1° squadra e la società, corretto l'errore, ha inviato nuova richiesta al S.T. che ha così potuto procedere al tesseramento come da copie agli atti.

La Società con raccomandata A.R. del 07/11/2013 ribadiva sostanzialmente le osservazioni precedenti precisando di non riconoscere la firma apposta sul timbro tondo del Vigevano Calcio s.r.l. sul documento agli atti. La Segreteria del Collegio, in merito a quanto esposto, invia gli atti alla Procura Federale per accertare in particolare la veridicità delle firme sui documenti contestate dal Vigevano Calcio s.r.l.

Dalle indagini della Procura Federale e relative conclusioni emerge che tutti i riscontri probatori raccolti consentono di affermare con più che ragionevole certezza che la firma apposta per conto della Società Vigevano Calcio s.r.l., sulla scrittura privata riportante la data del 03/07/2012 e avente oggetto la prestazione professionale del Costantino Iannacone, è dall'allora amministratore unico della società Vigevano Calcio s.r.l. Paolo Pugliese. La legittimità della firma è riscontrabile nella comunicazione depositata, all'inizio della stagione sportiva 2012/2013, presso l'ufficio tesseramento del C.R. Lombardia della F.I.G.C. L.N.D. alla sezione "delegati alla firma" ove risultano delegati il Presidente Lara Casazza e l'amministratore unico Paolo Pugliese.

Tenuto conto delle indagini e relative conclusioni della Procura Federale e considerando che Paolo Pugliese l'amministratore unico della società Vigevano Calcio s.r.l., convocato due volte dalla stessa Procura Federale, per essere sentito in ordine ai fatti oggetto del procedimento, non si è presentato a nessuna delle due convocazioni senza addurre alcun tipo di giustificazione, il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo al Vigevano Calcio s.r.l. di corrispondere all'allenatore Costantino Iannacono euro 4.930,00 (quattromilanovecentotrenta/00) a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2012/2013 oltre a euro 70,00 (settanta/00) per interessi equitativamente calcolati per un totale di euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Fino all'effettivo soddisfo andranno calcolati gli interessi legali che andranno a maturare. Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Il Collegio decide altresì di rimettere gli atti della vertenza alla Procura Federale per l'accertamento dell'eventuale violazione da parte del Vigevano Calcio s.r.l. dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall'art 1 bis del CGS, per aver sostenuto la falsità della firma sul contratto.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell' art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA:all. Giuseppe LAMACCHIA / ASD MATERA CALCIO

(27/34)

ARBITRI:sigg.Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

L'allenatore Giuseppe LAMACCHIA in data 30 luglio 2013,adiva questo Collegio affinché fosse riconosciuto un suo credito nei riguardi dell'ASD MATERA CALCIO,relativamente alla stagione sportiva 2012/13.

Il Collegio,rilevato che,nonostante i solleciti,il signor Giuseppe LAMACCHIA non ha mai dimostrato di aver informato la controparte dell'instaurazione della vertenza,atto assolutamente indispensabile per la costituzione in giudizio della parte convenuta,

PQM

delibera l'archiviazione della richiesta dell'allenatore Giuseppe LAMACCHIA.
La presente delibera è inappellabile.

VERTENZA: all. Rocco Gaetano GUARINO / ASD REAL RAGUSA CALCIO

(35/34)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

L'allenatore di Base UEFA B Rocco Gaetano Guarino in data 9 agosto 2013 presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento da parte della società A.S.D. Real Ragusa Calcio della somma di €.4.000,00 a saldo di quanto stabilito nell'accordo economico stipulato con la medesima in data 7 settembre 2012. Chiede gli vengano anche riconosciuti gli interessi di mora ed il risarcimento del danno causato dalla svalutazione monetaria.

Dichiara di aver ricevuto dalla società soltanto la cifra di €.2.000,00 al termine della stagione calcistica 2012/2013.

Al ricorso viene allegata, oltre copia della ricevuta della raccomandata attestante l'invio alla controparte del presente reclamo, una copia dell'accordo economico, regolarmente depositato come confermato dal competente Comitato Regionale Sicilia su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale, con il quale la società A.S.D. Real Ragusa Calcio nell'assumere il Guarino in qualità di tecnico responsabile della sua prima squadra, partecipante al campionato di Promozione Regione Sicilia, si impegna a corrispondergli un premio di tesseramento di € 6.000,00

La società A.S.D. Real Ragusa Calcio al ricevimento del ricorso del tecnico invia in data 3 settembre 2013 al Collegio Arbitrale e all'AIAC le proprie controdeduzioni dichiarando che pur riconoscendo la validità del contratto stipulato con l'allenatore le sue spettanze erano state saldate con tre assegni di cui uno di €.1.500,00 in data 2 ottobre 2012, un altro di €.2.000,00 in data 15 dicembre 2012 ed un terzo di €.2.000,00 il 20 luglio 2013 per un totale di €.5.500,00.

La differenza di €.500,00 mancante dalla cifra stabilita non gli era stata riconosciuta in quanto ai primi del mese di marzo 2013 il Guarino, senza alcuna motivazione né tanto meno con lettera di dimissioni, aveva abbandonato la squadra disertando allenamenti e non presentandosi a gare di campionato. A documentazione di quanto affermato vengono allegati in fotocopia:

-elenco dei movimenti bancari dei tre assegni sopra citati con fotocopia di un assegno di €.2.000,00 datato 20 luglio 2013 intestato a Guarino Rocco

-distinte di cinque partite di campionato in cui il tecnico Guarino non figura nella distinta di gara .

Per quanto sopra esposto la società dichiara che la richiesta del signor Guarino presentata nella vertenza non corrisponde a verità.

In data 9 dicembre 2013 il Segretario del Collegio informa la società A.S.D. Real Ragusa Calcio che la raccomandata pervenuta al Collegio in data 3 settembre 2013 non risulta essere stata spedita anche al signor Rocco Gaetano Guarino. Invita pertanto la società a provvedere rimettendo la ricevuta della relativa raccomandata al Collegio Arbitrale.

L'allenatore Guarino a seguito del ricevimento della raccomandata della società scrive le proprie osservazioni al Collegio Arbitrale e alla controparte.

Conferma di aver ricevuto le cifre corrispondenti ai tre assegni come dichiarato dalla società nelle proprie controdeduzioni ma che tali importi erano riferiti al saldo di un debito della medesima a suo favore. Dichiara infatti che nella stagione 2011/2012 era stato assunto dalla A.S.D. Real Ragusa Calcio in qualità di allenatore della prima squadra con un contratto pattuito in €.4.000,00.

Tale cifra veniva successivamente saldata con i predetti assegni di €.2.000,00 in data 15 dicembre 2012, di €.2.000,00 in data 20 luglio 2013 mentre quello di €. 1.500,00 era stato dato come acconto per la stagione 2012/2013. Premesso quanto sopra conferma la sua richiesta di mancato pagamento a suo favore di €.4.000,00 da parte della A.S.D. Real Ragusa Calcio (ora denominata A.S.D. Real Biscari) oltre gli interessi di mora ed il risarcimento del danno causato dalla svalutazione monetaria.

Per quanto riguarda la sua mancata presenza nelle distinte di gara esibite dalla A.S.D. Real Ragusa Calcio dichiara che divergenze sorte con la medesima su decisioni riguardanti la squadra avevano incrinato i rapporti interni per cui non aveva più ritenuto necessaria la sua presenza in società.

Tuttavia era stata la medesima a chiedergli di non firmare dimissioni per non aggravare ulteriormente la situazione economica con il tesseramento di un nuovo allenatore.

Il Segretario del Collegio in data 11 marzo 2014 richiede al competente Comitato Regionale Sicilia l'avvenuto o meno deposito del contratto ricevendone conferma e copia del medesimo.

Il Collegio Arbitrale esaminati gli atti pervenuti ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento per le seguenti motivazioni:

L'allenatore non nega di aver ricevuto i tre assegni in questione ma asserisce che parte di questi pagamenti sono da ritenersi il saldo di un debito della società a sua favore per prestazioni sportive fornite alla medesima nella precedente stagione. Di tale accordo tuttavia non viene presentato alcun documento. Il Collegio esaminando le date in cui gli assegni venivano versati al tecnico e che lo stesso ha confermato di ricevere nelle sue osservazioni rileva che i primi due di € 1.500,00 ed € 2.000,00 (2 ottobre 2012 e 15 dicembre 2012) recano date confacenti con pagamenti della stagione 2012/2013 e non di quella precedente 2011/2012. A maggior ragione quello successivo di € 2.000,00 datato 20 luglio 2013. Infine il tecnico si contraddice quando afferma che l'assegno di € 1.500,00 ricevuto in data 2 ottobre 2012 gli era stato dato come acconto per la stagione 2012/2013 mentre nel suo ricorso afferma di aver ricevuto dalla società per tale stagione una cifra di € 2.000,00.

Il fatto poi che alla somma totale a lui dovuta e stabilita nel contratto siano stati detratti dalla A.S.D. Real Ragusa Calcio € 500,00 viene giustificato dal suo volontario allontanamento dalla società e dagli obblighi assunti in qualità di tecnico della prima squadra.

PQM

Il Collegio Arbitrale respinge il ricorso e decide inoltre di segnalare alla Procura Federale il tecnico Rocco Gaetano Guarino per l'accertamento di eventuali violazioni dei principi di lealtà e probità. La presente delibera è inappellabile.

VERTENZA: all. Francesco BARONE / ASD US AGROPOLI

(59/34)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

Con ricorso dell'11.10.2013 l'allenatore di 3^a Categoria Francesco BARONE, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della società U.S. AGROPOLI, il pagamento della somma di €. 9.000,00, a saldo delle sue spettanze per l'attività svolta di collaboratore della 1^a squadra, partecipante al campionato Interregionale della L.N.D.

Nel ricorso l'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, regolarmente sottoscritta dalle parti in data 23/07/2012, di cui ha allegato copia, la sopraccitata Società, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di €. 10.000,00, da pagarsi in quattro rate di € 2.500,00 ciascuna avente scadenze al 30/10/2012, 30/12/2012, 28/02/2013 e 30/05/2013, oltre al rimborso di spese viaggi.

Il ricorrente ha allegato la copia della ricevuta di versamento di € 28,00 effettuato in favore del Settore Tecnico della F.I.G.C. e copia della richiesta di emissione tessera di tecnico, del 17/08/2012. La società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Cerruti Domenico, con raccomandata del 22/10/2013, nel prendere atto della vertenza promossa dall'allenatore Francesco Barone, ha premesso quanto segue:

- che, con raccomandata del 28/06/2013, ha dato comunicazione a questo Collegio Arbitrale di segnalazione inviata alla Procura Federale, al Settore Tecnico, organi della F.I.G.C., nonché all'allenatore Barone Francesco di inadempienza da parte del ricorrente sull'accordo contrattuale oggetto del presente giudizio,

-che avendo il ricorrente inviato alla società un certificato medico nel quale veniva certificato che questi "è affetto da riacerbazione della sintomatologia a carico dell'apparato ortopedico secondaria all'infortunio sul lavoro subito anni orsono" di ciò richiama all'attenzione il Collegio Arbitrale;

-che appare strano il contenuto del certificato medico e si chiede e chiede al Settore Tecnico di Firenze se il contenuto di tale documento medico, trasmesso dall'allenatore Barone, può permettere allo stesso di "lavorare" sul campo di calcio per adempiere alle mansioni da quest'ultimo assunte con l'accordo economico in questione;

che "potrebbe risultare verosimile che il sig. Barone Francesco continui a perpetrare, impunemente" una "raffinata farsa" che lo vede sottoscrivere, "pur forse senza averne i requisiti, accordi di collaborazione con società sempre diverse, salvo poi ricordarsi di non poter effettuare determinate mansioni ma essere prontissimo a sollevare una vertenza economica per il pagamento del corrispettivo concordato, come codesto Collegio potrebbe facilmente appurare dalle numerose vertenze economiche richieste negli ultimi anni"

-che resta in attesa di conoscere l'esito del precedente esposto-denuncia del 28/06/2013, di cui allega copia, e per l'effetto chiede di sospendere il giudizio circa la vertenza.

Dall'esame dell'esposto inviato alla Procura Federale della F.I.G.C. si evince che il sig. Barone Francesco, a cui era stato riconosciuto un compenso annuo di € 10.000,00, per la stagione sportiva 2012/2013, quale allenatore in 2^a della squadra della U.S. Agropoli, a seguito delle dimissioni dell'allenatore in 1^a sig. Nasti Salvatore, avvenute il 4/11/2012, non si presentava al campo sportivo "Guaraglia" di Agropoli per condurre gli allenamenti della squadra, come da incarico di fatto esercitato di preparazione atletica e ciò costrinse il Presidente ad invitarlo per il disbrigo del sue mansioni nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 circa nonché il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 circa.

L'allenatore Barone, in riscontro a quanto sopra esposto faceva pervenire un telegramma, datato 05/12/2012, con il quale comunicava "esclusa al momento per ragioni di salute collaborazione presso campo sportivo Guaraglia di Agropoli (segue certificato medico)".

Successivamente, in data 11/12/2012, il sig. Barone inviava alla società in questione un certificato medico del 05/12/2012, che riferendosi ad un precedente Verbale Collegiale – Relazione medica del 12/03/2009, "certificava di necessitare di riposo dall'attività sportiva per almeno sessanta giorni s.c. ed u.g."

Che alla scadenza dei sessanta giorni previsti dal certificato (02/02/2013) di cui sopra, il ricorrente non si presentava al campo sportivo per assolvere alle sue mansioni.

Che successivamente, in data 01/03/2013, perdurando l'assenza da un mese e senza ricevere alcuna notizia, il Presidente rinnovava, a mezzo telegramma, l'invito a presentarsi agli allenamenti.

Che, in data 08/03/2013, il ricorrente faceva pervenire un nuovo certificato medico in cui, sempre con riferimento al danno subito sul lavoro, gli venivano prescritti "ulteriori sessanta giorni s.c. e u.g. di riposo dalla attività sportiva".

Tutta la documentazione sopra richiamata è stata allegata in atti della pratica.

Il ricorrente con raccomandata del 02/11/2013, in replica alle controdeduzioni della società convenuta, ha sostenuto quanto segue:

- a- "In via preliminare si eccepisce e si impugna tutto quanto prodotto e dichiarato dalla U.S. Agropoli in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto, in particolare non corrisponde al vero la circostanza dei continui e numero ricorsi al Collegio Arbitrale, per spettanze dovute da altre Società senza avere i requisiti di Collaborazione con le stesse, giustamente, e, con saggezza, riconosciute dal Collegio Arbitrale.
- b- Da oltre un ventennio egli svolge le mansioni di Collaboratore con Responsabili di 1^a squadra sia in campo dilettantistico che in quello professionistico, avendo conseguito l'abilitazione della F.I.G.C. attraverso il patentino Uefa B.
- c- I dubbi sulla professionalità ed onestà intellettuale del sottoscritto sono del tutto infondati.
- d- Con i telegrammi inviati ho sempre dato la mia disponibilità a continuare la collaborazione così come da contratto sottoscritto

La Procura Federale della FIGC, ha disposto la trasmissione della relazione redatta da propri collaboratori in merito all'incarico ricevuto.

Questi dopo l'audizione di tesserati convocati hanno accertato quanto segue:

-la controversia ha inizio dopo le dimissioni dell'allenatore sig. Nastri Salvatore, avvenuta il 04/11/2012, e dopo le prospettate direttive da seguire per il completamento dell'annata calcistica e riconfermate in maniera cartacea, da ufficiale convocazione inviata al sig. Barone, come da nota del 19/11/2012 successiva all'incontro nella quale si erano specificati giorni e orari settimanali da seguire per gli allenamenti di collaborazione della Prima squadra.

Il sig. Barone a ciò ha risposto presentando certificazione medica dalla quale si evinceva, una affezione da riacerbazione della sintomatologia a carico dell'apparato osteoarticolare secondaria all'infortunio sul lavoro subito anni orsono e precisamente il 13/10/2007 (il tutto attestato dall'INAIL del 12/03/2009 dal quale si deduceva una invalidità del 10%).

Sembra alquanto strano che in fase di tesseramento il Barone non dichiarò la sua problematica e la sua invalidità e che continui a svolgere il suo lavoro di insegnante di educazione fisica presso l'Istituto Commerciale "Genovesi" di Salerno, non mettendosi in permesso anche successivamente il certificato medico inviato alla società U.S. Agropoli.

Appare chiaro che il Barone, nella vertenza ha curato la preparazione di inizio campionato e successivamente la figura di preparatore atletico, figura voluta dall'allenatore Nastri Salvatore ed è inspiegabile come possa operare senza dimostrazione di esercizi fisici e dinamici, definendosi soltanto "un motivazionale"

Risulta evidente che il ricorrente Barone fosse in grado di svolgere l'attività sportiva, in virtù anche e soprattutto dalle dichiarazioni dei suoi ex alunni nonché tesserati con A.S.D. Gelbinson che hanno, altresì, confermato che il loro professore si intratteneva a giocare a tennis con amici nel campo della scuola.

Emerge, ancora, dalle affermazioni che il Barone non è solito presentare certificati prima del tesseramento dell'annata calcistica, perché sono le stesse società a provvedere alla visita medica per l'idoneità fisica.

Questo Collegio Arbitrale, in ordine ai fatti sopra esposti, ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore Barone Francesco è da rigettare.

PQM

Il Collegio Arbitrale rigetta il ricorso proposto dall'allenatore Barone Francesco.

Decide, altresì, che la Segreteria di questo Collegio Arbitrale, nel comunicare l'esito della vertenza alla Procura Federale, così come richiesto dalla stessa, trasmetta gli atti del procedimento per l'accertamento delle eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda, in particolare, per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previsti dall'art. 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva.

La presente delibera è inappellabile.

VERTENZA:all.Marcello CASU / ARS ET LABOR GROTTAGLIE

(63/34)

ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Mauro DALL'AGLIO

Con ricorso del 14.10.13 inoltrato a mezzo del proprio difensore l'allenatore di base diploma B UEFA Casu Marcello, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T.F., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della A.D.C. Ars et Labor Grottaglie, il pagamento della somma complessiva di € 7.500,00 quale saldo residuo sulla maggior somma di € 10.000,00 come pattuita quale premio di tesseramento nell'accordo sottoscritto tra le parti il 27.08.12 (che risulta spedito al Dipartimento Interregionale F.I.G.C.-L.N.D. Roma P.le Flaminio in pari data) per la conduzione tecnica della 1^ Squadra nella stagione calcistica 2012/13 Serie D.

Sosteneva il ricorrente di aver svolto puntualmente e diligentemente il proprio incarico ma di aver ricevuto in totale soltanto € 2.500,00 per cui insisteva per la corresponsione del residuo spettantegli.

Produceva sempre l'istante idonea documentazione a sostegno della propria domanda mentre la Società convenuta, invitata a replicare, lo faceva con memoria del proprio difensore spedita per via postale il 5.02.14 e corredata di documenti come allegati in via istruttoria in cui, non limitandosi a contestare l'avversa domanda perché pretestuosa, imputava al ricorrente precise responsabilità circa la mancata contribuzione di uno sponsor che lo stesso avrebbe reperito e con cui l'Ars et Labor aveva stipulato apposito accordo (sempre in atti) che prevedeva lo specifico impegno, inserito nello stesso, di assumere il Casu in veste di allenatore. Lamentava inoltre il resistente presidio calcistico di essere, come deducibile dal tenore delle proprie difese, la reale parte lesa per i danni subiti e che il presunto credito oggi vantato dal ricorrente sarebbe maturato con inganno e/o raggiro (così testualmente nelle osservazioni pervenute dalla difesa della resistente) che avrebbe indotto, in aggiunta alla scarsità dei risultati in campionato, all'avvenuto esonero dell'allenatore con nota 8 Ottobre 2012 (in atti).

Concludeva pertanto in via preliminare per l'invio dell'incarto ai competenti Organismi Federali per le opportune indagini, e nel merito per il rigetto della domanda perché infondata.

Controreplicava la difesa del Casu impugnando le osservazioni della Ars et Labor e rinnovando l'accoglimento dell'istanza come proposta oltre interessi e rivalutazione monetaria.

La domanda appare fondata e va pertanto accolta.

La stessa A.D.C. Ars et Labor, specificando nelle proprie difese di aver corrisposto al Casu € 2.500,00 dapprima con AB di € 1.500,00 e successivamente tramite bonifico di € 1.000,00, ha confermato l'esistenza di un rapporto di collaborazione con l'allenatore contrattualmente instaurato e materialmente svolto fino all'esonero, per cui a nulla rilevano nel presente giudizio tutte le asserzioni e la relativa documentazione prodotta circa eventuali accordi stipulati e poi non rispettati con eventuali sponsor o circa i soggetti che detti accordi avrebbero promosso per venire incontro alla A.D.C. in difficoltà economiche. Questo organo giudicante, nel decidere le controversie insorte tra le parti negoziali, valuta gli elementi strettamente connessi al *thema decidendum*, che nel caso di specie riguarda (come quasi di regola) il rispetto delle pattuizioni economiche concordate, e precisamente il mancato pagamento fino al saldo del premio di tesseramento all'allenatore ingaggiato.

Risulta per tabulas che l'accordo su cui si fonda la domanda del ricorrente è stato regolarmente e consensualmente sottoscritto tra le parti e che pertanto eventuali accordi prodromici allo stesso, seppur noti all'allenatore, sono del tutto inconferenti alla presente controversia e il loro mancato rispetto potrà trovare semmai tutela presso la competente sede giurisdizionale, che di certo non è la presente.

Pertanto il Collegio Arbitrale decide di rimettere gli atti della presente vertenza alla Procura Federale, affinché accerti l'eventualità di un inganno e/o raggirio, come sostenuto dall'ACD Ars et Labor Grottaglie, circa gli accordi prodromici del contratto, che potrebbe configurare una violazione dell'art.1 bis del CGS.

Il risarcimento del danno da svalutazione monetaria, come richiesto nel ricorso, non è dovuto in difetto di prova dello stesso, come da costante orientamento di questo Collegio.

PQM

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia insorta tra l'allenatore Casu Marcello e la A.C.D. Ars et Labor Grottaglie, condanna quest'ultima al pagamento in favore dell'istante per la causale di cui in narrativa della somma di € 7.500,00 oltre interessi nella misura del 1,00 % annuo a far data dalla domanda.

La presente decisione è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA:all.Angelo ANDREOLI / USD PAOLANA 1922

(71/34)

ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Mario ROSSINI :

In data 3/12/2013 l'allenatore di base ANDREOLI Angelo, assunto in qualità di responsabile della I^a squadra della società usd Paolana 1922 società partecipante al campionato di eccellenza calabro iscritto nei ruoli della F.I.G.C. matr.47847 adiva questo Collegio affinché obbligasse la società al pagamento del premio di tesseramento di euro 9000,00 più euro 1236,00 come indennità kilomtrica(importo risultante dal numero dei chilometri percorsi 4120 per il numero degli allenamenti 206, quattro a settimana, per 1/5 del costo della benzina 0,30 più gli interessi maturati). L'allenatore Andreoli comunica inoltre che del contratto stipulato e depositato in data 22/09/2012 nulla ha percepito.

La società convenuta, regolarmente invitata da parte della Segreteria di questo Collegio con racc.rr datata 28/01/2014 ad esporre le proprie controdeduzioni alle richieste dell'allenatore nulla ha ritenuto di contro dedurre.

Il Collegio, esaminata la documentazione agli atti, constatato, che nei confronti dell'allenatore Andreoli la società usd Paolana nulla ha ritenuto di contro dedurre, prende atto che la richiesta dell'istante è pienamente legittima.

PQM

Il Collegio accoglie il ricorso e fa obbligo all' usd Paolana 1922 al pagamento del premio di tesseramento euro 9000,00 più l'indennità kilomtrica di euro 1236,00 più gli interessi maturati euro 150,00 per un totale di euro 10386,00.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA:all.Francesco DANZA / ASD AURORA MARCONIA

(83/34)

ARBITRI: sigg.Gianfranco RICCI e Antonio BARATTA

In data 04/1/2014 l'allenatore di base DANZA Francesco iscritto nei ruoli del S.T.della F.I.G.C. assunto in qualità di allenatore della I^ squadra asd Aurora Marconia,partecipante al campionato di eccellenza lucana,adiva questo Collegio affinché obbligasse la società al rispetto degli accordi economici stipulati tra le parti e depositati in data 29/8/2012 e non onorati dalla società, accordi economici quantificati in euro 7000,00 da pagarsi in quattro rate scadenzate di euro 1750,00 cadauna.

L'allenatore comunica inoltre che nulla ha percepito.

Il Segretario del Collegio con racc.rr datata 20/2/2014 chiedeva alla società le controdeduzioni alle richieste dell'allenatore Danza ed allo stesso qualora ce ne fossero da parte della società.

Il Collegio esaminata la documentazione agli atti,constatato,inoltre che nei confronti delle richieste dell'allenatore Danza la società nulla ha ritenuto di contro dedurre, prende atto che la richiesta dell'istante è pienamente legittima.

PQM

Il Collegio accoglie il ricorso e fa obbligo alla società asd Aurora Marconia al pagamento di Euro 7000,00 più euro 70,00 come interessi maturati per un totale di euro 7.070,00.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva,nel rispetto dei termini,modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS. .

VERTENZA:all.Antonio BARILLA'/asd C. GALLICO CATONA

(84/34)

ARBITRI: sigg.Antonio BARATTA e Mauro DALL'AGLIO

Con ricorso del 7.01.14 l'allenatore Barilla Antonio, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T.F. , adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte A.S.D.Calcio Gallico Catona, il pagamento della somma residua complessiva di € 5.500,00 su quella maggiore di € 8.000,00 quale saldo del premio di tesseramento come pattuito nell'accordo sottoscritto tra le parti il 28.07.12 per la stagione calcistica 2012/13 nel Campionato di Eccellenza Calabrese, nonché di € 654,00 quale rimborso spese derivante dalla indennità chilometrica ugualmente prevista nel citato accordo.

L'allenatore istante produceva idonea documentazione a sostegno della propria domanda mentre la convenuta, seppur formalmente invitata a replicare dalla Segreteria del Collegio nulla controdeduceva e veniva data puntuale conferma da parte del competente Comitato Interregionale, sempre su istanza della Segreteria, dell'avvenuto deposito dell'accordo economico.

La domanda appare meritevole di accoglimento.

Non vi sono dubbi circa la giusta pretesa relativa al premio di tesseramento per € 5.500,00 nonché per il richiesto rimborso spese di € 654,00, come chiaramente calcolato e giustificato nel ricorso, valutato anche l'omissivo comportamento processuale della convenuta che, seppur ritualmente invitata, non ha controdedotto alla domanda dell'istante. Nulla è però dovuto, a differenza degli interessi legali, a titolo di danno derivante da svalutazione monetaria in mancanza di prova dello stesso, come da costante orientamento di questo Collegio.

PQM

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia insorta tra l'allenatore Barilla Antonio e la A.S.D.Calcio GallicoCatona,condanna quest'ultima al pagamento in favore dell'istante per le causali di cui in narrativa della somma complessiva di € 6.154,00 oltre interessi nella misura dell'1 % annuo a far data dalla domanda.

La presente decisione è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA:all. Giuseppe VIZZIELLI / SSD a rl TARANTO FC 1927

(85/34)

ARBITRI:sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

L'allenatore dilettante Giuseppe VIZZIELLI, in data 7 gennaio u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per la SSD a rl TARANTO FC 1929 di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.

Nello svolgimento della fase istruttoria, l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA: all. Giuseppe VETRANO / ASDP RIBERA 1954

(86/34)

ARBITRI: sigg.Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

In data 14 novembre 2013 l'allenatore dilettante Giuseppe Vetrano si rivolge a questo Collegio Arbitrale inviando a mezzo fax un ricorso contro la società A.S.D.P. Ribera 1954, partecipante al campionato di serie D, rea di non aver provveduto al pagamento a suo favore di alcuna cifra di quanto stabilito nel contratto stipulato con la medesima. Unitamente al ricorso fanno seguito altri tre documenti di cui uno relativo alla richiesta inviata dalla società al settore tecnico per il suo tesseramento con la qualifica di allenatore dei portieri, un secondo riportante l'accordo economico stipulato con la A.S.D.P. Ribera, datato 19 dicembre 2012, nel quale si conviene che la società al momento dell'assunzione del tecnico Giuseppe Vetrano quale allenatore dei portieri gli riconosce un premio di tesseramento di €. 5.000,00 da pagarsi in due rate e rispettivamente la prima in data 31 dicembre 2012 per la cifra di €.2.000,00 e la successiva il 30 aprile 2013 per €. 3.000,00.

Il terzo e ultimo documento si riferisce ad una lettera raccomandata spedita dall'Avv. Pietro Alosi alla società il 20 maggio 2013 nella quale il legale sollecita la A.S.D.P. Ribera 1954 a saldare al suo assistito sig. Giuseppe Vetrano quanto a lui dovuto come da contratto pattuito in data 19 dicembre 2012 e precisamente la somma di €. 5.500,00 comprensiva di spese ed interessi legali.

In data 15 gennaio 2014 il Segretario del Collegio scrive al tecnico Giuseppe Vetrano informandolo sulle regolamentari modalità d'inoltro di una vertenza che oltre a dover essere spedita agli organi competenti con raccomandata A/R e non a mezzo fax, come da lui fatto, deve essere anche inviata con le medesime modalità alla controparte attestandone al Collegio, con copia della ricevuta, il suo invio. Pertanto viene restituita al mittente tutta la documentazione ricevuta precedentemente a mezzo fax in quanto, sotto tale forma, il ricorso non può essere preso in esame.

Nel frattempo a seguito ricerche effettuate presso i competenti organi FIGC, il Collegio viene a conoscenza che la società A.S.D.P. Ribera 1954 nella stagione 2013/2014 ha cessato ogni attività.

Con lettera raccomandata del 21 gennaio 2014 l'allenatore Giuseppe Vetrano provvede ad inviare nuovamente al Collegio il proprio ricorso allegando al medesimo la precedente documentazione spedita inizialmente a mezzo fax unitamente alla ricevuta della raccomandata attestante l'invio alla controparte della vertenza.

Il Segretario del Collegio Arbitrale con raccomandata del 20 febbraio 2014 invita la società A.S.D.P. Ribera 1954 a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Giuseppe Vetrano ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.

Alla richiesta del Collegio inviata l'11 marzo 2014 al Dipartimento Interregionale della LND sull'avvenuto o meno deposito del contratto viene risposto che tale documento non è stato depositato.

Il Collegio presa visione degli atti pervenuti, ritenuta la documentazione agli atti idonea a provare la pretesa, decide di accogliere il ricorso.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società A.S.D.P. Ribera 1954 al pagamento a favore dell'allenatore Giuseppe Vetrano della somma di €.5.000,00 a saldo dell'accordo economico, di €. 95,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di €.5.095,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Non viene inoltrata alcuna segnalazione agli Organi Federali per il mancato deposito del contratto in quanto la qualifica di tesseramento del tecnico non prevede tale obbligo.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter, comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA :all. Giacomo POLIDORI / G.S. DIL. FALASCHE

(87/34)

ARBITRI: Ivano CORRADA e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 14 gennaio 2014 l'allenatore dilettante Giacomo POLIDORI regolarmente iscritto nei ruoli del STF assunto dalla Società in qualità di allenatore della prima squadra ha chiesto a questo collegio di far obbligo al G.S. DIL. FALASCHE partecipante al Campionato di Promozione 2013/2014 di pagargli la somma di € 4500 quale premio di tesseramento distribuito in cinque rate mensili di Euro 900 scadenti il 31-12-2013 il 31-1 il 28-2 e il 31-3 e il 30-4-2014 oltre gli interessi di mora e svalutazione monetaria. Il tecnico comunica inoltre di essere stato esonerato il 17 dicembre 2013.

Asserisce altresì che a fronte di un accordo stipulato e regolarmente depositato il 3 dicembre 2013 presso il Comitato Regionale Lazio la G.S. DIL. FALASCHE non ha effettuato il pagamento delle 5 rate di € 900 scadute per il totale di €4500.

La società G.S. DIL. FALASCHE invitata da questo Collegio il giorno 20-02-2014 con raccomandata A/R nulla ha controdedotto.

Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che il ricorso è meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall'allenatore e fa obbligo alla G.S. FALASCHE di pagargli la somma di € 4500 inerente le rate scadute oltre gli interessi legali equitativamente calcolati pari a € 120 per un totale di € 4620. L'importo complessivo di € 4620 andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA: all. Emiliano ADINOLFI / ASD CECCANO

(90/34)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA

L'allenatore di Base UEFA B Emiliano Adinolfi in data 15 gennaio 2014 presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento da parte della società A.S.D. Ceccano della somma di €4.500,00 relativa al saldo di quanto pattuito nell'accordo economico stipulato con la medesima in data 20 agosto 2012. Chiede gli vengano anche riconosciuti gli interessi di mora ed il risarcimento del danno causato dalla svalutazione monetaria. Al ricorso viene allegata, oltre copia della ricevuta della raccomandata attestante l'invio alla controparte del presente reclamo, una copia dell'accordo economico, regolarmente depositato come confermato dal competente Comitato Regionale Lazio su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale, con il quale la società A.S.D. Ceccano nell'assumere il signor Emiliano Adinolfi in qualità di tecnico responsabile della sua prima squadra, partecipante al campionato di Eccellenza Regione Lazio, si impegna a corrispondergli un premio di tesseramento di € 4.500,00 da pagarsi in 10 rate mensili da €450,00 cadauna alla scadenza di ogni mese a partire dal settembre 2012 fino al giugno 2013.

Con raccomandata del 20 febbraio 2014 il Segretario del Collegio invita la società A.S.D. Ceccano a presentare le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Emiliano Adinolfi ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.

Il Presidente della società A.S.D. Ceccano signor Giuliano Farinelli al ricevimento del ricorso del tecnico invia in data 28 febbraio 2014 al Collegio Arbitrale ed alla controparte interessata le proprie controdeduzioni dichiarando che pur riconoscendo la validità del contratto stipulato con l'allenatore le sue spettanze erano state integralmente saldate con tre assegni a suo nome e da lui incassati, e precisamente:

- assegno bancario del Credito Cooperativo di Roma di €950,00
- assegno bancario tratto da ICCREA del 29 febbraio 2013 di € 1.200,00
- assegno postale tratto da Poste Italiane del 30 agosto 2013 di €2.000,00

In aggiunta ai sopraindicati assegni era stata versata in contanti al tecnico una ulteriore cifra di €350,00 per completare il saldo dei 4.500,00 euro pattuiti nel contratto.

Pertanto alla luce di quanto sopra riportato ogni pretesa indebitamente avanzata dall'allenatore Emiliano Adinolfi viene contestata in quanto la A.S.D. Ceccano ha saldato completamente ogni debito nei suoi confronti. Si invita infine codesto Collegio Arbitrale a voler prendere nei suoi confronti i dovuti provvedimenti disciplinari. Alle controdeduzioni vengono allegate le fotocopie dei tre citati assegni oltre copia del contratto e copia della ricevuta della raccomandata trasmessa al ricorrente.

Le osservazioni del tecnico Adinolfi, assistito e difeso dall'Avv. Paolo De Simone su espresso mandato, pervengono al Collegio Arbitrale in data 4 aprile 2014.

Si precisa innanzitutto che il signor Emiliano Adinolfi ha allenato e condotto la prima squadra della società A.S.D. Ceccano nella stagione 2012/2013 nonché in quella precedente 2011/2012 (fatto confermato dalla fotocopia del contratto economico che viene allegata col n. 1.)

Facendo riferimento agli assegni presentati dalla società A.S.D. Ceccano come prova di pagamenti a saldo del contratto stipulato con il tecnico nella stagione 2012/2013 si precisa che:

L'assegno bancario del Credito Cooperativo di Roma di €950,00 è stato negoziato il 27 dicembre 2011, come dimostrato dal documento allegato rilasciato dalla banca (all.n.2), cioè quasi un anno prima della stipula del contratto 2012/2013 sottoscritto a settembre 2012.

Pertanto è evidente che l'assegno si riferiva a pagamenti della precedente stagione sportiva.

L'assegno bancario della BCC di € 1.200,00 tratto forse il 28 febbraio o il 1 marzo 2013 e non sicuramente il 29 febbraio 2013 (data inesistente) è stato consegnato al signor Adinolfi e da questi

negoziato nel successivo mese di aprile (documento allegato n.3 e n.4) ed era riferito al saldo dovuto per la precedente stagione 2011/2012. A conferma di ciò anche il fatto che la cifra versata di €.1.200,00 non era multipla della rata di €.450,00, tre della quali assommano a €. 1.350,00.

L'assegno postale del 30 agosto 2013 di €2.000,00 è stato restituito dall'Adinolfi alla persona che glielo aveva consegnato tanto è vero che il titolo è poi stato annullato dal traente in data 30 dicembre 2013 senza essere messo all'incasso. A conferma di ciò si allega attestato delle Poste Italiane (all.n.5 e n.6) che su richiesta dell'Avv.De Simone rilasciano documentazione dalla quale risulta che "da un controllo effettuato il titolo risulta essere stato annullato dal traente il 30 dicembre 2013 e non più rimesso all'incasso."

La somma di €350,00 che il Presidente della società signor Farinelli falsamente afferma essere stata versata in contanti, in realtà non è mai stata consegnata e ricevuta dal tecnico ma è il risultato di una artificiosa ricostruzione aritmetica per giustificare il saldo della cifra pagata di €4.500,00.

Inoltre di tale pagamento la società nelle sue controdezioni non ha presentato alcun documento o ricevuta a prova dell'avvenuto esborso.

Da quanto premesso si evince che al tecnico Adinolfi nulla è stato versato di quanto pattuito nel contratto per la stagione 2012/2013.

Circa il comportamento del Presidente signor Farinelli si richiede l'intervento della Procura Federale per violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva.

Si chiede infine al Collegio Arbitrale di voler accogliere il ricorso dell'allenatore Emiliano Adinolfi. In data 5 maggio 2014 il Segretario del Collegio scrive al signor Emiliano Adinolfi informando che la nota da lui spedita al Collegio il 4 aprile 2014 non risulta essere stata inviata alla società A.S.D. Ceccano e invitandolo a provvedere rimettendo al Collegio la relativa ricevuta della raccomandata.

Con scrittura del 20 maggio 2014 il legale del tecnico informa il Collegio che la raccomandata con il documento in parola era stato inviato alla Società in data 4 aprile 2014 ma che era ritornato al mittente in quanto quest'ultima aveva cambiato domicilio.

Per tale motivo il 9 maggio 2014, a seguito invito del Collegio, aveva provveduto a spedire nuovamente il documento direttamente all'indirizzo di casa del Presidente Farinelli con la restituzione della ricevuta postale di ritorno firmata dal destinatario che viene allegata alla presente.

Il Collegio Arbitrale esaminati gli atti pervenuti ritiene il ricorso dell'allenatore Emiliano Adinolfi meritevole di accoglimento.

I tre assegni prodotti dalla società A.S.D. Ceccano non sono riconducibili a pagamenti versati al tecnico per la stagione 2012/2013 ed in modo evidente il primo tratto nel precedente anno 2011 così come quello postale restituito e non incassato dall'Adinolfi e successivamente annullato.

Riguardo al versamento in contanti che la società asserisce di aver consegnato all'allenatore non sono state prodotte dalla controparte prove scritte di questa transazione.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società A.S.D. Ceccano al pagamento a favore dell'allenatore Emiliano Adinolfi della somma di € 4.500,00 a saldo dell'accordo economico e di € 90,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di €4.590,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Nulla infine è dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

Il Collegio Arbitrale decide inoltre di segnalare alla Procura Federale la società A.S.D. Ceccano per l'accertamento di eventuali violazioni dei principi di lealtà e probità.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'Art.94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA: all. Massimiliano MAZZARA / ASD MAZARA CALCIO

(91/34)

ARBITRI: sigg. Mario ROSSINI e Mauro DALL'AGLIO

L'allenatore di Base UEFA B Massimiliano Mazzara in data 24 gennaio 2014 si rivolge a questo Collegio Arbitrale presentando ricorso contro la società ASD Mazzara Calcio.

Nel suo scritto il tecnico espone quanto segue:

Con accordo stipulato in data 13 novembre 2013 e come accertato da questo Collegio regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale Sicilia, la società ASD Mazara Calcio all'atto dell'assunzione del tecnico, quale responsabile della prima squadra partecipante al campionato regionale di Eccellenza, si era impegnata a riconoscergli un premio di tesseramento annuo di €. 7.500,00 oltre ad un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo del carburante moltiplicato per il numero dei chilometri percorsi nell'espletamento delle sue funzioni di allenatore.

Il premio di tesseramento veniva concordato in 5 rate di €.1.500,00 cadauna da pagarsi alle scadenze di ogni fine mese di novembre e dicembre 2013 e gennaio, marzo aprile 2014.

In data 5 dicembre 2013 la società lo esonerava dal suo incarico non provvedendo a riconoscergli quanto a lui dovuto. Con il presente reclamo chiede pertanto al Collegio Arbitrale di condannare la ASD Mazzara Calcio al pagamento di €. 3.000,00 a saldo dei primi due ratei mensili scaduti nei mesi di novembre e dicembre oltre ad €.625,90 a titolo di rimborso delle spese sostenute fino al suo esonero ed agli interessi legali maturati e maturandi fino all'integrale soddisfo.

Al ricorso vengono allegati:

- copia dell'accordo economico attestante quanto esposto dal tecnico nel ricorso
- copia della ricevuta della raccomandata con la quale il presente reclamo è stato inviato alla controparte
- prospetto dettagliato delle spese di viaggio sostenute sino alla data del suo esonero
- copia di lettera di esonero
- copia del suo tesseramento richiesto al S.T.F.

Con raccomandata del 20 febbraio 2014 il Segretario del Collegio invita la società ASD Mazara Calcio a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Mazzara ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.

In data 19 maggio 2014 il tecnico Massimiliano Mazzara provvede ad inviare al Collegio Arbitrale ed alla controparte un successivo ricorso con il quale, riproponendo tutta la documentazione precedentemente inoltrata al Collegio il 24 gennaio 2014 aggiunge alle sue prime richieste il saldo delle restanti rate del contratto successivamente scadute nei mesi di gennaio, marzo e aprile 2014 per un ammontare di €. 4.500,00.

Presa visione degli atti pervenuti e considerato altresì che la società nulla ha ritenuto di controdedurre il Collegio giudica il ricorso meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Massimiliano Mazzara e obbliga la società ASD Mazara Calcio al pagamento a suo favore della somma di €.7.500,00 a saldo di quanto pattuito nell'accordo economico, di €.140,00 per interessi equitativamente determinati e di €.625,90 a titolo rimborso spese per un totale complessivo di €. 8.265,90 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA:all. Matteo ROSSI / ASD FORCOLI' 1921 VALDERA

(92/34)

ARBITRI:sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

L'allenatore dilettante Matteo ROSSI,in data 18 gennaio u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'ASD FORCOLI' 1921 VALDERA di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.

Nello svolgimento della fase istruttoria,l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza,avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA:all Enzo SERANTONI / AS CAVA DEI SELCI '97

(93/34)

ARBITRI: sigg. Ivano CORRADA e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 23 gennaio 2014 l'allenatore dilettante Enzo SERANTONI, regolarmente iscritto nei ruoli del STF assunto dalla Società in qualità di allenatore della prima squadra, ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla ASD CAVA DEI SELCI '97, partecipante al Campionato di Promozione 2012/2013 di pagargli la somma di € 5700 quale saldo del premio di tesseramento stabilito in Euro 8550 distribuito in nove rate mensili di Euro 950 scadenti il 15-9 il 15-10 il 15-11 il 15-12-2012 e il 15-1 il 15-2 il 15-3 il 15-4 e il 15-5-2013 oltre gli interessi di mora e svalutazione monetaria. Il tecnico comunica di aver percepito le prime tre rate di € 950 ciascuna mentre le altre 6 rate anch'esse di € 950 non venivano corrisposte

Asserisce inoltre che a fronte di un accordo stipulato e regolarmente depositato il 25 agosto 2013 presso il Comitato Regionale Lazio la ASD CAVA DEI SELCI '97, non ha effettuato il pagamento delle 6 rate di € 950. La stessa Società, invitata da questo Collegio il giorno 20-02-2014 con raccomandata A/R nulla ha controdedotto.

Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che il ricorso è meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall'allenatore e fa obbligo alla ASD CAVA DEI SELCI '97, di pagargli la somma di € 5700 inerente le 6 rate di € 950 scadute nel dicembre 2012, il 15-1, il 15-2, il 15-3, il 15-4 e il 15-5-2013 oltre gli interessi legali equativamente calcolati pari a € 100 per un totale di € 5800. L'importo complessivo di € 5800 andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA: all. Antonio CURCIO / ASD SPORTING LAURIA FC

(95/34)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

L'allenatore dilettante Antonio Curcio, ufficialmente rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Gigliotti in virtù di espresso mandato riportato a lato del ricorso, in data 30 gennaio 2014 si rivolge a questo Collegio Arbitrale affinché gli venga riconosciuta dalla società. A.S.D. Sporting Lauria, partecipante al campionato di Promozione regione Lucania, la somma di €. 7.000,00 a pagamento del premio di tesseramento pattuito con la medesima in data 20 agosto 2013 e mai percepito e di €. 2.304,00 a titolo di rimborso spese per i viaggi da lui sostenuti nello svolgimento delle sue funzioni di allenatore a favore della società nel periodo antecedente al suo esonero.

A tale proposito viene riportato un dettagliato elenco dei chilometri percorsi dalla sua residenza al campo di gioco e del numero degli allenamenti e gare da lui effettuati.

Chiede inoltre gli vengano riconosciuti oltre alla rivalutazione monetaria, gli interessi di mora.

Dichiara di essere stato esonerato in data 16 ottobre 2013 e di aver successivamente comunicato il 26 ottobre 2013 alla società e agli Organi FIGC competenti di aver preso atto di tale decisione e di rimanere a disposizione della medesima sino al termine della stagione 2013/2014.

Al ricorso vengono allegati:

-contratto economico stipulato con la A.S.D. Sporting Lauria nel quale si conviene che la società, nell'assumere il tecnico Antonio Curcio quale allenatore responsabile della prima squadra, si impegna a riconoscergli un compenso annuo di €. 7.000,00 da pagarsi in 4 rate mensili di cui la prima di €.1.000,00 al 30 ottobre 2013 e le successive da €.3.000,00 cadauna alle scadenze dei mesi di dicembre 2013 e febbraio e aprile 2014. Alla lettera 2b dell'accordo viene previsto anche un rimborso spese per i viaggi da lui sostenuti.

-copia della lettera di esonero del 16 ottobre 2013

-lettera di riscontro all'esonero inviata dall'allenatore a Società e C.R. Basilicata

-certificato del Comune di Cetraro su distanza chilometrica e distinta dettagliata dei viaggi sostenuti

-ricevuta della raccomandata attestante l'invio del ricorso alla controparte

Con raccomandata del 20 febbraio 2014 il Segretario del Collegio invita la società A.S.D. Sporting Lauria a presentare le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Antonio Curcio ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.

Alla richiesta del Collegio Arbitrale dell'11 marzo 2014 sull'avvenuto o meno deposito del contratto il Comitato Regionale Basilicata risponde in modo affermativo inviando copia del medesimo.

La società convenuta, in persona dell'attuale presidente legale signor Giacomo Palladino, con nota del 6 marzo 2014 scrive al Collegio Arbitrale le proprie controdeduzioni.

Contesta innanzitutto l'atto di reclamo del tecnico perché infondato in fatto ed in diritto per i seguenti motivi:

Il contratto in questione veniva stipulato dall'allora presidente pro tempore signor Gino Domenico Spolitu, poi dimissionario, quindi da un legale rappresentante diverso dall'attuale.

Circostanza questa fondamentale ai fini della questione poiché se è vero che tale contratto è stato a suo tempo stipulato è pure vero che gli obblighi contrattuali in esso previsti venivano assunti da diversa compagine societaria che in data 14 ottobre 2013 rassegnava le proprie dimissioni lasciando la società in grave disagio economico.

I soci di maggioranza decidevano quindi una drastica riduzione delle spese come la immediata disdetta del contratto di affitto dove alloggiavano i calciatori e successivamente, a seguito di una divergenza sorta fra il dimissionario presidente ed il tecnico Antonio Curcio ed anche in

considerazione dell'eccessiva onerosità del contratto con quest'ultimo, provvedevano ad esonerarlo assumendo un allenatore con contratto a titolo gratuito.

Per quanto esposto si ritiene l'attuale reclamo destituito di ogni fondamento ed ogni compenso non è dovuto al tecnico in virtù di un esonero per "giusta causa" così come previsto dalla normativa vigente. Si contesta anche la richiesta delle spese presentata con la vertenza poiché portata a conoscenza solamente in questa sede e mai ratificata dalla compagine societaria.

Si chiede quindi il rigetto del ricorso ed in via estremamente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento, voglia il Collegio rideterminare al minimo il quantum, poiché tale situazione arrecherebbe grave danno alla compagine societaria se non addirittura alla sua definitiva chiusura.

Le osservazioni dell'allenatore Antonio Curcio alle controdeduzioni della società pervengono al Collegio Arbitrale in data 21 marzo 2014. In primo luogo deplora come lo scritto della controparte sia stato inviato al domicilio del tecnico e non all'indirizzo del suo legale come indicato nel ricorso, cosa che ha causato un ritardo nella risposta.

Dichiara inoltre come tali controdeduzioni siano da ritenere nulle in quanto non sottoscritte dal legale rappresentante della società. In merito all'esonero del tecnico non vi sono state gravi e palesi cause che ne abbiano determinato la sua esecuzione ma si è trattato di un semplice atto di allontanamento deciso dalla società come del resto attestato dalla documentazione di esonero presentata. Il fatto che quest'ultimo risultasse troppo oneroso non giustifica una tale decisione ed oltretutto la cifra riportata sull'accordo rientrava nei parametri previsti dalle vigenti normative così come la richiesta dei rimborsi delle spese di viaggio dettagliatamente elencate.

In conclusione insiste sulla validità del contratto chiedendone al Collegio il suo accoglimento.

Il Collegio Arbitrale presa visione degli atti pervenuti ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Il fatto che l'accordo economico stipulato con il tecnico sia stato sottoscritto da un presidente successivamente dimissionario non esime la società dal rispetto degli obblighi assunti dal medesimo così come non sono accettabili le motivazioni presentate dalla società per l'esonero del tecnico.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso del tecnico Antonio Curcio e obbliga la società A.S.D. Sporting Lauria al pagamento a suo favore della somma di €. 7.000,00 a saldo del premio di tesseramento, di €. 130,00 per interessi equitativamente determinati e di €. 2.304,00 a titolo di rimborso spese per un totale complessivo di €. 9.434,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Nulla infine è dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA:all. Angelo SISTO / ASD LIBERTAS MOLFETTA

(96/34)

ARBITRI:sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

L'allenatore dilettante Angelo SISTO, in data 30 gennaio u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'ASD LIBERTAS MOLFETTA di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.
Nello svolgimento della fase istruttoria, l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA: all. Salvatore UTRO / ASD RAGUSA CALCIO

(99/34)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

Con ricorso dell'1/02/2014, l'allenatore di Base Uefa "B" Salvatore UTRO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. RAGUSA CALCIO, il pagamento della somma di €. 3.000,00, relativo al periodo 30/09/2013 / 31/01/2014, per il premio di tesseramento per la stagione sportiva 2013/2014, nonché ad €. 2.880,00 per rimborso spese viaggi, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il ricorrente al ricorso ha allegato la copia della scrittura privata, sottoscritta con il legale rappresentante della A.S.D. Ragusa Calcio, in data 27/08/2013, da cui si evince che per l'attività di allenatore della squadra, partecipante al Campionato Juniores, stagione sportiva 2013/2014, doveva percepire un compenso annuo di €. 5.400,00, da pagarsi in nove rate di €. 600,00 cadauna, tutte aventi scadenze all'ultimo giorno dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2013 e gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2014, oltre al rimborso delle spese viaggi così come stabilito per legge.

Il ricorrente ha, altresì, allegato, copia del tesseramento con la società Ragusa Calcio, inviato al Settore Tecnico della F.I.G.C., in data 20/09/2013, quale allenatore in 2^a, copia del tesseramento, sempre con la società sopra citata, inviata al Settore Tecnico della F.I.G.C., in data 14/11/2013, quale allenatore responsabile della 1^a squadra.

In data 27/03/2014, l'allenatore Utro Salvatore ha proposto a questo Collegio Arbitrale ulteriore richiesta lamentando il pagamento di €. 2.400,00, somma relativa alle rate da febbraio a maggio 2014, a seguito di esclusione dal campionato di appartenenza A.S.D. Ragusa Calcio; a dimostrazione di ciò ha allegato copia della decisione, presa dopo la gara del 26/01/2014 dal Giudice Sportivo, a seguito della "quarta rinuncia, così come previsto dal 5° comma dell'art. 53 NOIF".

Su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale del 21/05/2014, il Dipartimento Interregionale della L.N.D. ha comunicato che il contratto in questione, sottoscritto dalla parte sopra citate, non è stato depositato.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 21/03/2014, ha invitato la A.S.D. Ragusa Calcio a fornire controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La convenuta non ha inviato controdeduzioni in quanto la raccomandata sopra richiamata, inviata all'indirizzo indicato dagli archivi della F.I.G.C., non è stata consegnata dal personale postale per "irreperibilità del destinatario", come evince dal timbro apposto da Poste Italiane.

Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione pervenuta ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Al ricorrente spettano €. 5.400,00 a saldo del premio di tesseramento, €. 2.880,00 per spese di viaggi sostenuti e documentati, oltre ad €. 51,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 8.331,00

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Ragusa Calcio di corrispondere all'allenatore Utro Salvatore la somma di €. 5.400,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2013/2014, €. 2.880,00 per spese di viaggi come documentate, oltre ad €. 51,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 8.331,00.

Nulla è dovuto, infine, per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

Per non aver depositato l'allenatore il contratto, presso in Dipartimento Interregionale della Lnd al momento dell'incarico, come da normativa, il Collegio decide di rimettere gli atti della vertenza alla Procura Federale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e dal CGS.

VERTENZA: all. Simone FERLIN / ASD UNION QUINTO

(100/34)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

Con ricorso del 5/12/2014, l'allenatore di Base Uefa "B" Simone FERLIN, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. UNION QUINTO, il pagamento della somma di €. 6.750,00, relativo al saldo per il premio di tesseramento per la stagione sportiva 2012/2013, nonché del rimborso spese come stabilito dalla legge, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il ricorrente ha allegato la copia della scrittura privata, sottoscritta con il legale rappresentante della A.S.D. Union Quinto, da cui si evince che per l'attività di allenatore della squadra, partecipante al Campionato Interregionale, stagione sportiva 2012/2013, doveva percepire un compenso annuo di €. 7.500,00, da pagarsi in dieci rate di €. 750,00 cadauna, tutte aventi scadenze nei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012 e gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2013, oltre al rimborso delle spese viaggi così come stabilito per legge.

Il ricorrente ha, altresì, allegato, copia della lettera contenente la comunicazione dell'esonero con effetto immediato del 24/10/2012, copia di presa d'atto dell'esonero e la comunicazione di restare a disposizione della società come indicato in contratto, oltre al prospetto dei chilometri da lui percorsi (3128) dalla sua residenza al campo di calcio della società.

Su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale del 26/05/2014, il Dipartimento Interregionale della L.N.D. ha comunicato che il contratto sottoscritto dalla parte è stato depositato presso i loro uffici il 27/08/2012.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 12/03/2014, ha invitato la A.S.D. Union Quinto a fornire controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La convenuta non ha inviato controdeduzione.

Da accertamenti esperiti dalla segreteria di questo Collegio Arbitrale è stato accertato che la raccomandata sopra citata è stata consegnata allo sportello del centro postale di Quinto di Treviso.

Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione pervenuta ritiene il ricorso proposto dall'allenatore Ferlin Simone meritevole di accoglimento.

Al ricorrente spettano € 6.750,00 a saldo del premio di tesseramento, € 1.000,96 per spese di viaggi sostenuti e documentati fino al 24/10/2012, oltre ad € 64,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 7.814,96.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Union Quinto di corrispondere all'allenatore Ferlin Simone la somma di €. 6.750,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2012/2013, € 1.000,96 per spese di viaggi come da documentazione in atti, oltre ad €. 64,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 7.814,96.

Nulla è dovuto, infine, per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e dal CGS.

VERTENZA: all. Pietro ARMENISE / FC BOLZANO

(101/34)

ARBITRI: sigg. Mauro DALL'AGLIO e Antonio BARATTA

Con ricorso del 31/01/2014 l'avv. Giuseppe Violante, legale dell'allenatore professionista di 2° cat. Pietro Armenise che, peraltro, ha sottoscritto il documento, ha adito Questo Collegio Arbitrale perché faccia obbligo alla F.C. Bolzano al pagamento a favore del suo assistito di euro 9.000,00 (novemila/00) a saldo del contratto stipulato tra le parti il 18/08/2012 per la stagione sportiva 2012/2013, maggiorato degli interessi di mora e rivalutazione monetaria. Il contratto come da copia agli atti, regolarmente depositato presso il C. P. di Bolzano della LND il 22/08/2012 prevedeva un compenso di euro 20.000,00 (ventimila/00) più vitto e alloggio a carico della società da pagarsi in dieci rate mensili.

Il legale rappresentante del ricorrente ricorda anche che il suo assistito è stato allenatore del F.C. Bolzano anche nella stagione 2011/2012 sottoscrivendo un contratto il 10/08/2011 come da copia agli atti, e che il F.C. Bolzano ha onorato in tutti i suoi aspetti. La società convenuta comunica che il credito euro 9.000,00 (novemila/00) non corrisponde al vero poiché il tecnico ha percepito nel mese di luglio euro 5.000,00 e 3.000,00 nel mese di dicembre come da copie d'estratto conto nella documentazione allegata e l'allenatore in realtà vanta un credito di euro 1.000,00 che non gli è stato versato in quanto il tecnico ha consumato dei pasti con persone non autorizzate presso il ristorante indicato da questa società durante la sua permanenza a Bolzano e le spese sono state fatte fatturare al F.C. Bolzano .

L'avv. Violante a nome del ricorrente in risposta alle controdeduzioni della società fa notare che nessun documento è allegato alla memoria inviata è prova idonea a dimostrare il pagamento di euro 9.000,00 all'allenatore a saldo di quanto dovuto per la stagione 2012/2013, precisando inoltre che il tecnico non ha mai ospitato alcune persone presso il ristorante convenzionato limitandosi ad usufruire per sé, come previsto in contratto, del servizio di vitto e alloggio. Il F.C. Bolzano in una nuova memoria ribadisce che sono stati versati euro 5.000,00 e 3.000,00 ed evidenziati dalla documentazione allegata e precisa che l'allenatore ha avuto spesso ospiti la moglie, il figlio, ragazza del figlio e parenti vari.

Considerando che il F.C. Bolzano non ha presentato nessuna ricevuta quietanzata sottoscritta dal tecnico, escluse le due copie di estratto conto di euro 3.000,00 e di euro 5.000,00, per coprire l'intero compenso pattuito euro 20.000,00 (ventimila/00) come da contratto stipulato tra le parti per la stagione 2012/2013, il Collegio Arbitrale ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga il F.C. Bolzano al pagamento a favore dell'allenatore Pietro Armenise della somma di euro 9.000,00 (novemila/00) a saldo dell'accordo economico per la stagione sportiva 2012/2013 e di euro 70,00 (settanta/00) per interessi equitativamente calcolati per un totale di euro 9.070,00 (novemilasettanta/00) oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutela e sanzioni previste alle dalle disposizioni dell' art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA:all. Pierantonio TORTELLI / SS COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO

(102/34)

ARBITRI:sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

L'allenatore professionista Pierantonio TORTELLI, in data 8 febbraio u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per la SS COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società. Nello svolgimento della fase istruttoria, l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA: all. Gaetano DI MARIA / SSD CITTA' di MESSINA srl

(103/34)

ARBITRI: sigg. Gianfranco RICCI e Ivano CORRADA

In data 06/2/2014 ,l'allenatore professionista II categoria DI MARIA Gaetano iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C. assunto in qualità di responsabile della I^squadra della società ssd Citta di Messina partecipante al campionato della Lega Nazionale Dilettanti ,adiva questo Collegio affinché obbligasse la società al rispetto degli accordi economici stipulati e depositati in data 23/8/2013 accordi che prevedevano il pagamento di un premio di tesseramento di euro 17500,00 in dieci rate con scadenza mensile Agosto 2013/Maggio 2014 .

Dichiara inoltre di essere stato esonerato con comunicazione verbale dal direttore generale Pecora Aldo in data 13/12/2013.

Il Di Maria lamenta il mancato pagamento delle mensilità già maturate Dicembre 2013 Gennaio 2014; fermo restando che la società rimane in obbligo di pagare i mesi restanti Feb/Mar/Apr/Mag. Lo stesso dichiara di aver ricevuto il saldo dei mesi Agos/Sett/Ott/Nov. 2013.

La società convenuta,regolarmente invitata da parte della Segreteria del Collegio con racc.rr datata 01/4/2014 controdeduceva alle richieste dell'allenatore Di Maria dichiarando di non aver ricevuto alcun reclamo e pertanto non era nelle condizioni di presentare alcuna giustificazione Il Collegio esaminata la documentazione agli atti constatato che le giustificazioni della società Città di Messina non possono essere prese in considerazione (la compiuta giacenza,ossia il mancato ritiro delle raccomandate da parte della società,viene considerato una mancanza della società stessa),prende atto che la richiesta dell'istante è pienamente legittima.

PQM

Il Collegio accoglie il ricorso e fa obbligo alla.ssd CITTA'di MESSINA al pagamento delle due rate richieste maturate Dic.2013 Gennaio 2014 più euro 42 di interessi per un totale di euro 3542. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva,nel rispetto dei termini,modalità e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA: all. Lamberto MAGRINI / ACD BASTIA 1924

(104/34)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

Con ricorso del 10/02/2014, l'avv. Pierluigi Vossi, legale dell'allenatore professionista Lamberto Magrini, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto al suo assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della A.C.D. Bastia 1924, il pagamento di € 10.000,00, o quella minore ritenuta giusta, oltre agli interessi di mora.

Nel ricorso il legale rappresentante dell'allenatore, nel precisare che, con scrittura privata, regolarmente sottoscritta dalle parti in data 23/08/2013, di cui ha allegato copia, la sopraccitata Società, partecipante al Campionato Interregionale della Lnd., si era impegnata a corrispondere al suo assistito un compenso annuo di € 10.000,00, da versarsi in dieci rate mensili di € 1.000,00 cadauna, aventi tutte scadenze al giorno 30 dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2013 e gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2014, oltre al rimborso spese viaggi dovuti come per legge, ha comunicato che il suo assistito ha percepito solo la somma di € 5.000,00 a titolo di rimborso spese di viaggi per i trasferimenti dalla residenza al campo di giuoco di Bastia Umbra per un totale di km. 66, andata e ritorno per due volte al giorno, amichevoli, andata e ritorno, partite di Coppa Italia, partite in casa allenamenti settimanali, n. 6, oltre a due partite di campionato in trasferta, il tutto sempre andata e ritorno, nonché il prelevamento dell'allenatore dei portieri, di cui fornisce il nome. Inoltre, ha allegato copia della richiesta emissione tessera da tecnico con la A.C.D. Bastia 1924, datata 23/08/2013, copia della lettera di esonero dall'incarico di responsabile della prima squadra del 26/11/2013 e copia della lettera indirizzata alla società sopra citata, del 06/12/2013, con la quale ha richiesto il pagamento del suo credito maturato da agosto 2013 e sino alla data della missiva, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento sarebbe ricorso agli Organi Federali preposti a ciò.

Il Dipartimento Interregionale della LND, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che l'accordo economico sottoscritto tra le parti in questione è stato inviato via fax presso i loro Uffici in data 6//09/2013.

La società convenuta, per il tramite dell'avv. Francesco Paolieri e con la sottoscrizione del suo legale rappresentante pro tempore per conferma e ratifica, con raccomandata dell'08/02/2014, ha inviato le proprie controdeduzioni affermando che il sig. Magrini è stato esonerato il 24/11/2013, al termine dell'incontro di calcio tra la A.C.D. Bastia 1924 ed il Foligno, perché resosi responsabile di gravissime affermazioni nei confronti del Presidente della A.C.D. Bastia 1924 e di tesserati del citato sodalizio per le quali è stato agito nelle competenti sedi penali per tutti i reati a ravvisarsi e per i gravi danni subiti e subendi.

Inoltre, ha comunicato che il ricorrente, avendo percepito € 5.000,00 con assegni dalla A.C.D. Bastia 1924 nel periodo 23/08/2013 al 24/11/2013, per sua stessa ammissione, nulla può pretendere in merito.

La convenuta, inoltre, ha comunicato che resta salvo ed impregiudicato ogni diritto e/o azioni da parte del Presidente della A.C.D. Bastia 1924 in proprio e quale legale rappresentante del sodalizio per i gravi danni arrecati dal ricorrente con le sue infondate ed assurde affermazioni generando l'apertura di una indagine da parte della Procura Federale della F.I.G.C.

Chiede, quindi, di respingere le pretese avanzate dall'allenatore Magrini.

Con raccomandata del 24/03/2014, il Segretario di questo Collegio Arbitrale ha invitato la Società A.C.D. Bastia 1924 ad inviare anche al ricorrente il contenuto della raccomandata n. 14939718790-7 che non risulta essere stata spedita allo stesso.

Con fax del 31/03/2014, la società convenuta ha fornito alla Segreteria del Collegio Arbitrale la prova dell'invio al ricorrente del contenuto della raccomandata n. 14939718790-7.

Questo Collegio Arbitrale in ordine ai fatti sopra esposti ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore Lamberto Magrini è meritevole di parziale accoglimento.

Le giustificazioni addotte del Presidente della A.C.D. Bastia 1924, circa l'esonero del ricorrente, per comportamento posto in essere da quest'ultimo, che sarebbero dovuti essere segnalati ai preposti Organo della F.I.G.C., non giustificano il mancato pagamento del premio di tesseramento concordato all'atto della sottoscrizione del contratto.

In ordine all'ammissione fatta dal ricorrente del ricevimento di € 5.000,00 da parte del Presidente della società A.S.D. Bastia 1924, da imputarsi a spese viaggio effettuati per raggiungere il campo di giuoco della sopra citata società dalla sua residenza (Magione), per la preparazione, le partite amichevoli, di Coppa Italia e di Campionato fino al suo esonero, non può essere del tutto presa in considerazione in quanto il ricorrente non ha fornito a questo Collegio Arbitrale il numero totale dei chilometri percorsi (partite amichevoli, partite di Coppa Italia e quelle di campionato) ed il costo medio della benzina.

Tuttavia, questo Collegio Arbitrale, considerazione che il ricorrente ha indicato i chilometri esistenti dalla sua residenza a quella del campo di giuoco della società, può ritenere che per il periodo della preparazione 20/07/2013 - 18/08/2013, che non risulta contestato dalla convenuta, e le partite pre-campionato effettuate in casa, fino alla data dell'esonero (26/11/2013), ha effettuato circa 80 viaggi per un totale di Km. 5.300.

Considerato che il costo della benzina, nel periodo in esame, era all'incirca pari ad € 0,32 per chilometro, può ritenersi che il ricorrente per i suoi trasferimenti in macchina ha sostenuto una spesa di circa € 1.696,00, il tutto calcolati in via equitativa.

Pertanto, avendo il ricorrente percepito dalla società A.S.D. Bastia 1924 la somma di € 5.000,00, € 1.696,00 deve essere imputata a spese di viaggi, mentre € 3.304,00 deve essere considerata quale premio di tesseramento.

Al ricorrente spettano € 6.696,00, a saldo del premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2013/2014, oltre ad € 100,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 6.796,00.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.C.D. Bastia 1924 di corrispondere all'allenatore la somma di €. 6.696,00, a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2013/2014, oltre ad €. 100,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 6.796,00.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e dal CGS.

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA

L'allenatore di 2^a categoria Guglielmo BACCI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., con raccomandata del febbraio 2014, ha proposto ricorso, avverso la S.S.D. a.r.l. TERRACINA CALCIO, per il mancato pagamento di mensilità previste in contratto del 1° luglio 2013, omettendo di sottoscriverlo.

Il Presidente di questo Collegio Arbitrale ha comunicato al ricorrente l'improcedibilità del ricorso, con l'avvertenza che lo stesso poteva essere sanato e ripresentato con la firma da parte dell'istante, cosa che è avvenuto con nuovo ricorso del 22/04/2014.

Il ricorrente nella nuova istanza, ha richiesto il pagamento, da parte della S.S.D. a.r.l. Terracina Calcio, delle mensilità di novembre e dicembre 2013 e gennaio 2014, per un totale di € 7.746,00, oltre agli interessi maturati e quelli che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Il ricorrente ha allegato al ricorso la copia della comunicazione di richiesta pagamenti delle mensilità maturate e la comunicazione di restare a disposizione della società fino al termine della stagione sportiva 2013/2014, la copie di tre ricevute di somme pari ad € 7.746,00, la copia della scrittura privata, sottoscritta con il legale rappresentante della S.S.D. a.r.l. Terracina Calcio, datata 1° luglio 2013, da cui si evince che per l'attività di allenatore della squadra, partecipante al Campionato Interregionale della L.N.D., doveva percepire un compenso annuo di €. 25.822,00, da pagarsi in dodici rate uguali scadenti alla fine di ogni mese, la copia del telegramma di esonero dalla conduzione tecnica della squadra, datato 22/10/2013, ed, infine, la copia di assegno di € 2.582,00, a lui intestato, della Banca Popolare di Fondi, recante il timbro della società Terracina Calcio, emesso il 10/11/2013.

La società convenuta, a mezzo del suo legale, avv. Marangoni Sergio, ha comunicato che gli emolumenti previsti contrattualmente, pari ad € 2.582,00 mensili, sono stati versati regolarmente al ricorrente come attestato dalle ricevute per contanti di € 5.000,00 del 1° luglio 2013, ed € 2582,00 del 05/09/2013, oltre a n. 3 assegni di € 2.582,00 come da movimento contabile allegati all'istanza.

Ha chiesto a questo Collegio Arbitrale il rigetto del ricorso prodotta dall'allenatore Bacci Guglielmo perché infondato in fatto ed in diritto, inoltre si riserva di chiedere deroga alla clausola compromissoria per eventuale richiesta di risarcimento danni in sede civile.

Il ricorrente, in riscontro alle affermazioni della società Terracina Calcio, ha contro dedotto affermando che non trova alcun riscontro quanto dichiarato perché egli ha percepito solo le mensilità di agosto, settembre ed ottobre 2013, con assegni bancari per € 2.582,00 cadauno, mentre la mensilità di luglio gli fu pagata sottoscrivendo una semplice ricevuta.

Il ricorrente comunica, altresì, che circa la somma di € 5.000,00, attestata con ricevuta del 1° luglio 2013, gli fu elargita quale incentivo affinché sciogliesse le riserve avanzate per la firma del contratto e, pertanto, non facenti parte della somma pattuita in accordo.

La società S.S.D. a.r.l. Terracina Calcio, sempre a mezzo del suo legale, con raccomandata del 24/03/2014, in replica alle controdeduzioni del Bacci ha significato che in ordine alla ricevuta di € 5.000,00 del 1° luglio 2013 (nella missiva è erroneamente riportato 1° luglio 2014), è assolutamente pretestuosa e fuori di ogni logica l'affermazione del ricorrente in quanto la ricevuta porta la stessa data della sottoscrizione del contratto in quanto preteso e ricevuto a garanzia.

La società, ha, altresì, ribadito che alla data odierna gli emolumenti previsti contrattualmente pari ad € 2.582,00 mensili sono stati versati regolarmente al sig. Bacci Guglielmo come attestato dalle ricevute per contanti di € 5.000,00 del 1° luglio 2013 ed € 2.582,00 del 05/09/2013, oltre a numero tre assegni di € 2.582,00 come da movimenti contabili allegati alla nota precedente e quindi in atti

di questo Collegio Arbitrale. Pertanto, si reitera la richiesta di rigetto del ricorso prodotto dall'allenatore Bacci Guglielmo.

In data 15/04/2014, l'allenatore Bacci Guglielmo ha proposto a questo Collegio Arbitrale ulteriore richiesta di pagamento delle mensilità di febbraio e marzo 2014 maturate e non corrisposte alla data odierna per € 5.164,00, oltre agli interessi maturati e quelli che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

In data 05/06/2014, l'allenatore Bacci Guglielmo ha proposto ulteriore ricorso contro la società S.S.D. a.r.l. Terracina Calcio per il pagamento delle mensilità di aprile e maggio 2014, per € 5.164,00, oltre agli interessi maturati e quelli che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

La società convenuta, a tutti gli altri ricorsi sopra menzionati, fatti pervenire dal ricorrente Bacci Guglielmo, nulla ha ritenuto di contro dedurre.

Su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale del 21/05/2014, il Dipartimento Interregionale della L.N.D. ha comunicato che il contratto in questione e sottoscritto dalla parte sopra citata il 9/08/2013, è stato depositato.

Il Collegio Arbitrale, in ordine ai fatti sopra indicati, ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Bacci Guglielmo è da accogliere parzialmente.

Al ricorrente spettano € 10.494,00 a saldo del premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2013/2014, in quanto la società S.S.D. a.r.l. Terracina Calcio ha fornito la prova di aver versato al ricorrente Bacci Guglielmo le seguenti somme:

- 1- € 5.000,00 in data 01/07/2013, come da ricevuta recante la firma del ricorrente;
- 2- € 2.582,00, in data 05/09/2013, come da ricevuta recante la firma del ricorrente;
- 3- numero tre assegni di € 2.582,00 come da movimenti contabili allegati in atti, per un totale di € 15.328,00.

All'importo di € 10.494,00 vanno sommati € 70,00 per interessi equitativamente calcolati, che portano il totale ad € 10.564,00.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della S.S.D. Terracina Calcio di corrispondere all'allenatore Bacci Guglielmo la somma di € 10.494,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2013/2014, oltre ad € 70,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 10.564,00.

Nulla è dovuto, infine, per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e dal CGS.

VERTENZA : all. Emilio LONGO / ASD BATTIPAGLIESE

(107/34)

ARBITRI:sigg.Ivano CORRADA e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 1 febbraio 2014 l'allenatore di base Emilio LONGO regolarmente iscritto nei ruoli del ST della FIGC, assunto dalla Società in qualità di allenatore della prima squadra, ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D BATTIPAGLIESE partecipante al Campionato di Serie 'D, Interregionale 2012/13, di pagargli la somma di € 3500 a saldo del premio di tesseramento stabilito in Euro 10000 distribuito in cinque rate mensili di Euro 2000 scadenti il 30-9 il 30-11-2012 e il 31-1 il 30-3 e il 30-5-2013 oltre gli interessi di mora e svalutazione monetaria. Il tecnico comunica di aver percepito dalla Società € 6500 mentre il saldo di € 3500 non veniva corrisposto, inoltre lo stesso tecnico eleggeva il proprio domicilio presso l'Avv. Pasqui Ilaria Via G.B. Tiepolo 21 Roma.

Asserisce inoltre che a fronte di un accordo stipulato e regolarmente depositato il 31 agosto 2012 presso il Dipartimento Interregionale, la ASD BATTIPAGLIESE non ha ottemperato a saldare la somma di € 3500. La ASD BATTIPAGLIESE invitata da questo Collegio il giorno 24-03-2014 con raccomandata A/R nulla ha controdedito. Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che il ricorso è meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall'allenatore e fa obbligo alla ASD BATTIPAGLIESE di pagargli la somma di € 3500 a saldo del premio di tesseramento stabilito in € 10000 oltre gli interessi legali equitativamente calcolati pari a € 30 per un totale di € 3530. L'importo complessivo di € 3530 andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.

VERTENZA:all. Angelantonio GALLUCCIO / ASD CICCIANO CALCIO

(110/34)

ARBITRI:sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

L'allenatore dilettante Angelantonio GALLUCCIO, in data 18 febbraio u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'ASD CICCIANO CALCIO di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.
Nello svolgimento della fase istruttoria, l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA:all. Stefano TREVISANELLO / ASD GORDIGE CALCIO RAGAZZE

(113/34)

ARBITRI:sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

L'allenatore professionista Stefano TREVISANELLO, in data 22 febbraio u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'ASD GORDIGE CALCIO RAGAZZE di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società. Nello svolgimento della fase istruttoria, l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.